

Il Piano di accesso al dato

Lo scenario regolatorio in materia di affidamenti prevede, nel rispetto di quanto disposto dalla delibera n. 154/2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, tra l’altro, la necessità, da parte dell’ente appaltante, di sottoporre a consultazione pubblica, prima della stipula del contratto di servizio, il “Piano di accesso al dato”, documento nel quale specificare le modalità di accesso da parte di terzi ai dati elementari utilizzati per la determinazione degli indicatori e dei livelli minimi di qualità del servizio di trasporto, nonché le modalità di rilevazione del dato, il fornitore del dato, il formato del dato, la periodicità di pubblicazione dello stesso. Tutti i dati rientrano nella titolarità degli enti affidanti (EA) e/o del soggetto competente della programmazione dei servizi e sono resi accessibili e riutilizzabili nel rispetto e nei limiti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Il “Piano di accesso al dato” è un documento (di cui già al Punto 8 della Misura 3 dell’Allegato A alla delibera ART n. 16/2018) definito dall’EA prima della stipula del Contratto di servizio (CdS), attraverso la consultazione dei principali stakeholder quali - a titolo esemplificativo - le Associazioni dei Consumatori, i gestori delle infrastrutture, gli operatori economici che esercitano attività nel settore del trasporto passeggeri e dei servizi accessori, individuando almeno i seguenti elementi concernenti:

- a) l’insieme dei dati elementari che devono essere nella disponibilità dell’EA;
- b) la modalità di rilevazione del dato, distinta in automatica (real-time) e manuale (“a consuntivo”, rendicontato secondo un intervallo temporale definito);
- c) la modalità di accesso al dato da parte di terzi, nel rispetto dei vincoli sul trattamento dei dati personali e delle informazioni non ostensibili per segretezza industriale di cui l’EA si fa garante, favorendo l’“open access” in formato editabile come criterio generale e con particolare riferimento al dato elementare in real-time, nonché la via telematica della richiesta del dato;
- d) il fornitore del dato, soggetto a obbligo di trasmissione all’EA.

In termini di obblighi di informazione, trasparenza e sistema di penalità, si evidenzia che il futuro CdS dovrà prevedere, in capo all’impresa affidataria (IA), una serie di obblighi di informazione sia nei confronti dell’EA che nei confronti dei cittadini e dell’utenza.

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, il CdS dovrà prevedere:

- a) l’obbligo per le Parti di pubblicare sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al “Piano di accesso al dato”, secondo le tempistiche e le modalità ivi previste;
- b) l’obbligo, per l’IA, di pubblicare sul proprio sito web istituzionale i seguenti documenti:
 - il Contratto di Servizio;
 - la Carta dei Servizi;
 - i risultati delle indagini di Customer Satisfaction;
 - i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal contratto;
 - linee, corse, orari, tariffe, avvisi di variazione del servizio e biglietterie, relativi a tutte le modalità;

- i Piani di cui alla delibera ART n. 16/2018 (Piano di Accesso al Dato, Piano operativo per l'Accessibilità, Piano operativo sicurezza e controlleria e Piano Operativo vendite e informazioni).

La violazione dei predetti obblighi potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio per come disciplinato dal CdS. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dall'IA prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), per l'acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste all'art. 17 del Reg. CE 1371/2007.

Modalità di rilevazione del dato: automatica (real-time).

L'IA dovrà:

- a) fornire le informazioni relative a servizio erogato (mensile, semestrale o annuale); Ricavi tariffari (mensile, semestrale o annuale); Frequentazioni (semestrale o annuale);
- b) garantire la messa a disposizione in modalità open data della istantanea, puntuale, completa descrizione digitale della situazione operativa della rete del TPL utilizzando il protocollo GTFS (General Transit Feed Specification).

Il sistema di conta-passeggeri dovrà inoltre fornire in tempo reale il numero di passeggeri a bordo del veicolo tramite il sistema AVM anche senza considerare eventuali processi di post elaborazione adottati di dispositivi di misurazione. Tali valori dovranno essere resi accessibili all'interno dei campi occupancy previsti nel protocollo.

Modalità di rilevazione del dato: manuale ("a consuntivo" secondo un intervallo temporale definito).

Le relazioni di rendicontazione (mensile, semestrale o annuale) relative alle corse e alle percorrenze, classificate nelle seguenti tipologie (in numero assoluto e percentuale):

- effettuata secondo la programmazione, articolata in:
 - puntuale: corsa partita dal capolinea secondo gli standard previsti
 - non puntuale: corsa partita dal capolinea fuori dagli standard previsti
- non effettuata: corsa e relativa percorrenza programmata, ma non erogata;
- parzialmente soppressa: corsa e relativa percorrenza programmata, ma erogata solo in un tratto del percorso;
- deviata: corsa e relativa percorrenza effettuata secondo l'orario di partenza programmato, ma su di un percorso parzialmente o totalmente difforme rispetto al programma;
- limitata: corsa e relativa percorrenza effettuata secondo l'orario di partenza programmato, ma su di un percorso limitato.

I dati di cui all'elenco precedente dovranno riportare se la corsa è rendicontata in modalità:

- automatica: corsa effettuata con la copertura completa del sistema AVM, comprensiva dell'invio in tempo reale dei dati della vettura in formato GTFS e la registrazione dei dati AVM;
- manuale: corsa e relativa percorrenza per la quale è effettuata la registrazione manuale, o per la quale esiste una parziale registrazione AVM completata manualmente.

Ulteriori dati da fornire.

Dovranno essere forniti i dati relativi a:

- frequentazioni di tutte le linee previste dal programma di esercizio, sia dal sistema conta-passeggeri che sulla base di rilevazioni dei saliti e dei discesi ad ogni fermata che dovranno essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte all'anno. I dati dovranno essere forniti anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con l'EA;
- ricavi tariffari, rappresentati in modalità tabellare e grafica ed esportabili secondo i più comuni formati (excel, pdf, access, etc.) e dovranno essere garantiti specifici report a consuntivo su periodi temporali predefiniti (giorno, settimana, mese, anno), riferiti al venduto, per tipologia di titolo e per tipologia di supporto utilizzato (titoli su smart card, chip-on-paper, ecc.), con indicazione della percentuale del venduto di ciascuna tipologia di titolo sul totale complessivo.

Il Contratto di servizio prevederà in capo alle IA puntuali obblighi di monitoraggio del servizio, a cui potranno essere affiancati elementi incentivanti quali la capacità dell'operatore di rapida rimodulazione dell'offerta, monitoraggio della flotta e dei servizi erogati, tempi di reazione in caso di disservizi, raccolta e uso dei dati, anche ai fini di contabilità regolatoria e separazione contabile, clearing degli introiti tariffari in applicazione del previsto sistema regionale integrato.

Infine, si ricordano gli obblighi in capo all'IA di adozione degli schemi di contabilità regolatoria e separazione contabile, di cui alla Misura 12 e Annesso 3 della delibera n. 154/2019, in relazione ai quali i CdS conterranno i relativi adempimenti e le modalità di rendicontazione, anche a beneficio dell'EA.